

Riparare o trasformare? Modelli di giustizia relazionale nel campo della penalità

Costanza Agnella

Università degli Studi di Torino

Abstract: Restoring or Transforming? Relational Justice Models in the Criminal Field

This paper explores two models of relational justice that have emerged in the legal-criminal field in recent decades: restorative justice and transformative justice. The characteristics of the restorative model and those of the transformative model will be briefly outlined, highlighting the strengths and weaknesses of these two perspectives in relation to traditional criminal justice. Subsequently, the elements that these two models have in common and, above all, the aspects in which they differ will be compared: the transformative approach, rooted in penal and penitentiary abolitionism, promotes a conception of justice that is radically alternative to traditional justice system, while the restorative approach tends increasingly to be integrated into legal systems. In spite of the differences between the two approaches, it will be seen how relational justice constitutes an interesting theoretical and practical background for a change in the conception of justice.

Keywords: Restorative Justice, Transformative Justice, Relational Justice, Penal State, Criminalisation.

Sommario: 1. Introduzione: nuovi modelli di giustizia nella crisi della giustizia penale – 2. La giustizia riparativa nel campo penale – 3. La giustizia trasformativa come alternativa al diritto penale – 4. Confronto o scontro? Affinità e divergenze tra riparazione e trasformazione – 5. Conclusioni.

1. Introduzione: nuovi modelli di giustizia nella crisi della giustizia penale

A partire dagli ultimi decenni del secolo scorso nei Paesi del Nord globale il campo della penalità si è trovato a fronteggiare molteplici sfide. Il modello della giustizia liberale classica, formalmente focalizzata sul binomio reato/sanzione, è stato messo in crisi da profondi mutamenti socioeconomici, che si sono intrecciati al diffondersi di nuove concezioni del diritto penale¹.

¹ Ho presentato parte delle riflessioni elaborate nel presente contributo nell'ambito del XXXIII Congresso della Società Italiana di Filosofia del Diritto *Autonomia e diritto. Soggetti, saperi, poteri*, che si è tenuto a Trento dal 12 al 14 settembre 2024, all'interno del workshop *Sociologia del diritto, controllo sociale e società algoritmica*, a cui ho partecipato con un intervento dal titolo "Dal modello attuariale al modello trasformativo? Riflessioni su pericolosità, comunità e marginalità sociale".

Al tramonto del *welfare state* che aveva sostenuto l'ideale riabilitativo connesso alla sanzione penale è seguito, in prima battuta negli Stati Uniti e poi in altri Paesi occidentali, compresa l'Italia², un significativo aumento del ricorso alla carcerazione. Lo sviluppo tecnologico è entrato nei meccanismi della giustizia penale dando forma a pratiche di giustizia attuariale, finalizzate non più alla retribuzione e alla rieducazione, bensì alla prevenzione del rischio, spesso conseguita tramite la neutralizzazione dei soggetti pericolosi³. Diversamente dalle teorie criminologiche più risalenti, la *pericolosità* del modello attuariale non è riferita ad un soggetto specifico, bensì a gruppi di soggetti individuati tramite l'aggregazione di dati statistici, anche per mezzo dell'utilizzo di strumenti algoritmici⁴. In tale scenario, i *non pericolosi* devono difendersi dal rischio di diventare vittime di reato⁵. Questa concezione dicotomica del mondo sociale – da una parte i cattivi-pericolosi e dall'altra i buoni-non pericolosi – non è certamente una novità⁶, ma ultimamente è tornata in auge esacerbando le dinamiche di marginalizzazione tipiche del processo di criminalizzazione. La nuova centralità della vittima di reato nel campo penale si inserisce in questa tendenza, soprattutto quando le istanze delle vittime vengono collegate, dalle vittime stesse o da altri soggetti, a politiche criminalizzanti⁷, intrecciandosi a fenomeni quali il populismo penale⁸ e la mediatizzazione della giustizia penale⁹.

Contemporaneamente, il campo penale è stato attraversato dal sorgere di idee e di pratiche attorno alla giustizia motivate dalla volontà di superare quella rigida

² In Italia lo smantellamento dello Stato sociale è stato meno radicale rispetto ai Paesi anglosassoni, ma ha prodotto comunque significative conseguenze sul mutamento delle finalità del sistema penale, C. Sarzotti, "Le 'nuove' funzioni del carcere nella società del controllo", in *Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, IV (2009), n. 2-3, pp. 208 ss.; C. Sarzotti, "Il campo giuridico del penitenziario. Appunti per una ricostruzione", in E. Santoro (a cura di), *Diritto come questione sociale*, Giappichelli, Torino, pp. 181-238.

³ Sulla diffusione del modello attuariale e sul mutamento delle funzioni della giustizia penale esiste una vasta letteratura, a titolo esemplificativo cfr. M.M. Feeley, J. Simon, "The new penology: notes on the emerging strategy of corrections and its implications", in *Criminology*, 30 (1992), n. 4, 1992, pp. 449-474; M.M. Feeley, J. Simon, "Actuarial justice: The emerging new criminal law", in D. Nelken (a cura di), *The future of criminology*, Sage Publications, London, 1994, pp. 173-201; J. Simon, "The Ideological Effects of Actuarial Practices", in *Law & Society Review*, 22 (1988), n. 4, pp. 771-800.

⁴ K. Hannah-Moffat, "Actuarial sentencing: an unsettled proposition", in *Justice Quarterly*, 30 (2013), n. 2, pp. 270-296.

⁵ Cfr. sul punto T. Pitch, *Il malinteso della vittima. Una lettura femminista della cultura punitiva*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2022, pp. 24 ss.

⁶ In quanto è insita nelle dinamiche del processo di criminalizzazione dall'affermazione del diritto penale liberale nel XIX secolo.

⁷ Sulla vittima come protagonista della giustizia penale cfr. D. Garland, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, il Saggiatore, Milano, 2004, pp. 70 e ss.

⁸ J. Pratt, *Penal populism*, Routledge, London-New York, 2007.

⁹ A. Garapon, *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, Raffaello Cortina, Milano, 2007.

dicotomia tra colpevoli e vittime. Modelli di giustizia *relazionale*¹⁰, come la giustizia riparativa e la giustizia trasformativa, si sono affacciati sulla scena giuridico-penale verso la fine del secolo scorso e negli ultimi decenni hanno incontrato l'interesse di studiosi e pratici dei campi socio-normativi. Questi nuovi modelli di giustizia, affini alle riflessioni sulla "*merciful justice*"¹¹, presentano molti elementi in comune, ma anche delle differenze significative. In generale, essi intendono occuparsi della sofferenza prodotta dai comportamenti qualificati come reati dal diritto penale senza ricorrere alla giustizia punitiva. In questo senso, la giustizia riparativa promuove la ricomposizione del tessuto sociale *strappato* dalla commissione del reato, mentre la giustizia trasformativa sogna addirittura una radicale trasformazione dei rapporti sociali con un orizzonte comunitario. Entrambi questi modelli sperimentano forme alternative di giustizia, elaborando anche riflessioni teoriche sulle proprie pratiche.

Il presente contributo intende illuminare le intersezioni e le dissonanze tra giustizia riparativa e giustizia trasformativa, analizzandone le dinamiche in rapporto alla giustizia penale tradizionale. Verranno esplorate le principali caratteristiche di entrambi i modelli, senza trascurare potenzialità e limiti. Il confronto critico tra giustizia riparativa e giustizia trasformativa offrirà in conclusione uno stimolo per riflettere sulle implicazioni della giustizia relazionale nel campo della penalità contemporanea.

2. La giustizia riparativa nel campo penale

Il modello della giustizia riparativa si è da tempo diffuso nei sistemi giuridici occidentali, interessando riflessioni teoriche, sperimentazioni pratiche ed elaborazioni normative. Definita da Grazia Mannozi "*giustizia senza spada*"¹², la giustizia riparativa ha diversi obiettivi: ricostruire il legame sociale *spezzato* dalla commissione del reato, riconfigurando quest'ultimo come un *conflitto*; riparare, da parte del reo, il danno provocato, alla vittima o alla comunità, tramite la commissione del reato; prendersi cura della sofferenza della vittima del reato¹³. Tali

¹⁰ J.J. Llewellyn, "Restorative justice: thinking relationally about justice", in J. Downie, J.J. Llewellyn (a cura di), *Being relational: reflections on relational theory and health law*, UBC Press, Vancouver, 2011, pp. 89-108.

¹¹ T. Snarski, "'Merciful Justice' and the Challenges of Posthumanism in Legal Philosophy: Some Comments on the Criterion for Evaluating Technological Progress in the Criminal Justice System", in *L'Ircocervo*, 23 (2024), n. 1, pp. 273-288.

¹² Interrogandosi sulla rappresentazione iconografica della Giustizia, tradizionalmente munita di spada, oltre che di benda sugli occhi e bilancia, cfr. G. Mannozi, *La giustizia senza spada*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 3 ss.

¹³ G. Mannozi, G.A. Lodigiani, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, Torino, pp. 91 ss. Per una prospettiva che valorizza maggiormente il ruolo della vittima cfr. J. Dignan, *Understanding Victims and Restorative Justice*, McGraw-Hill, Maidenhead, 2005; per un approccio comunitario alla giustizia riparativa cfr. H. Zehr, *Changing Lenses, A New Focus on*

obiettivi sono da tempo oggetto di riflessione critica, alla luce delle caratteristiche socio-normative del campo penale contemporaneo. Preliminarmente, è opportuno sottolineare che la “cultura occidentale”¹⁴ della *restorative justice*¹⁵ si è affermata con le sperimentazioni di mediazione penale avviate negli anni Settanta del secolo scorso in Canada e negli Stati Uniti. I primi progetti sono stati avviati nell’ambito di comunità cristiane, ma presto i percorsi riparativi sono stati sperimentati anche in contesti laici¹⁶. I percorsi di giustizia riparativa e di mediazione¹⁷ si ispirano alle pratiche di gestione del conflitto messe in atto, da secoli, in alcune società di stampo comunitario, caratterizzate da un’elevata coesione sociale. Tali pratiche informali, sperimentate nelle comunità di alcune culture africane e centro-americane, sono divenute oggetto di numerosi studi antropologici¹⁸. In sintonia con tali pratiche, le riflessioni sulla giustizia riparativa riconcettualizzano il reato come un conflitto sociale, da *gestire* ed eventualmente superare tramite un’attività di riparazione: l’accento sul binomio reato-pena tipico della giustizia penale classica viene sostituito dal binomio conflitto-riparazione¹⁹. Il metodo principale adottato

Crime and Justice, Herald Press, Scottsdale, 1990; per un focus sul momento della riparazione cfr. C.F. Abel, F.H. Marsh, *Punishment and Restitution. A Restitutionary Approach to Crime and the Criminal*, Greenwood Press, Westport, 1984.

¹⁴ L’espressione è contenuta in G. Mannozi, *op. cit.*, p. 23.

¹⁵ Le espressioni *giustizia riparativa* e *restorative justice* da un punto di vista operativo sono sovrapponibili, ma le traduzioni – dall’italiano all’inglese e dall’inglese all’italiano – comportano inevitabili semplificazioni, nonché diverse modalità di attribuire un significato alle parole a seconda del contesto socioculturale di riferimento, cfr. G. Mannozi, G.A. Lodigiani, *op. cit.*, pp. 73 ss.

¹⁶ J. Faget, “Mediazione e azione pubblica: *la dinamica del fluido*”, in *Sociologia e Politiche Sociali*, 9 (2006), n. 2, pp. 9-31; cfr. anche F. Vianello, “I luoghi della mediazione. Ipotesi sui conflitti e prospettive per la prevenzione”, in *Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, III (2008), n. 2, pp. 62 ss. Il bagaglio teorico della giustizia riparativa comprende anche alcuni concetti riconducibili al pensiero teologico, con particolare riferimento a specifici elementi presenti nel testo biblico, cfr. G. Bertagna, G. Gola, ““*Credevi che io fossi come te?*” *Rib e mišpat nella Bibbia*”, in G. Bertagna, A. Ceretti, C. Mazzucato (a cura di), *Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, il Saggiatore, Milano, 2015, pp. 305-334; G. Mannozi, G.A. Lodigiani, *op. cit.*, pp. 50 ss.

¹⁷ Mediazione e giustizia riparativa si intersecano nella pratica e nella teoria, ma non si sovrappongono perfettamente. La mediazione penale è uno dei metodi tramite cui è possibile praticare la giustizia riparativa. Vi sono però tipi di mediazione, come la mediazione sociale, orientati alla gestione di conflitti che trascendono il campo della penalità in senso formale. L’intersezione con la giustizia riparativa rimane presente anche al di là della mediazione penale quando le nozioni di *giustizia* e di *riparazione* vengono indagate da un punto di vista esterno a quello del diritto penale e, in generale, del diritto positivo. Sulla mediazione sociale cfr. D. Scatolero, “Gestione dei conflitti e mediazione sociale”, in *Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, III (2008), n. 2, pp. 74-90.

¹⁸ Per alcune riflessioni sulle modalità di gestione dei conflitti in questo tipo di società cfr. A. Cottino, “Diritto e diritti”, in A. Cottino (a cura di), *Lineamenti di sociologia del diritto*, Zanichelli, Torino, pp. 439 ss.; G. Mannozi, G.A. Lodigiani, *op. cit.*, pp. 55 ss.; M. Monteleone, “La nascita della mediazione penale in una cultura etnologica dell’Africa Occidentale: i Dogon del Mali”, in *Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, III (2008), n. 2, pp. 151-163.

¹⁹ G. Mannozi, *op. cit.*, p. 27.

nell'ambito della giustizia riparativa per gestire il conflitto tra autore e vittima di reato è la mediazione penale²⁰. Tale metodo prevede che reo e vittima si incontrino, direttamente o indirettamente, attraverso il supporto di un mediatore. La finalità dell'incontro può essere la definizione condivisa delle modalità di riparazione delle conseguenze negative provocate dal reato²¹.

La giustizia riparativa è ormai da tempo oggetto di produzione normativa sul piano nazionale e sovranazionale²². Il rapporto di questo modello di giustizia con l'ordinamento giuridico, in particolare con il diritto penale, può assumere molteplici connotazioni. Francesca Vianello ha analizzato diversi modelli di applicazione delle pratiche riparative, concentrandosi sulla mediazione penale: quest'ultima può essere praticata come un'alternativa radicale al modello della giustizia tradizionale: "come giustizia alternativa", senza alcun contatto con le agenzie del controllo sociale di tipo formale, o come "alternativa alla giustizia penale"²³, anche sulla base delle riflessioni della criminologia critica e dell'abolizionismo penale²⁴. La mediazione può d'altro canto essere integrata nel sistema penale, con diverse declinazioni possibili: "come alternativa al processo", prevista direttamente dal diritto penale o comunque a monte del procedimento penale; può anche essere una "alternativa alla sanzione": una sanzione alternativa comminata al momento della sentenza, oppure durante l'esecuzione penale esterna o interna²⁵.

Ad esempio, guardando all'ordinamento giuridico italiano, il d.lgs. n. 150/2022 è intervenuto sulla disciplina della giustizia riparativa. Precedentemente, quest'ultima era già praticata nella giustizia penale per adulti, ma era tendenzialmente relegata nella fase dell'esecuzione della sanzione penale²⁶. Era già

²⁰ Anche se non è l'unica, per una rassegna dei diversi metodi riparativi cfr. G. Mannozi, G.A. Lodigiani, *op. cit.*, pp. 217 ss.

²¹ *Ivi*, pp. 249 ss.; sulla mediazione penale molto è stato scritto, alcune suggestioni fondamentali sul metodo della mediazione "umanistica", utilizzato nell'ambito della giustizia riparativa sono state elaborate nel noto testo di J. Morineau, *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, Milano, 1998.

²² Per una ricognizione delle fonti internazionali e italiane sulla giustizia riparativa e sulla mediazione penale cfr. C. Mazzucato, "Mediazione e giustizia riparativa in ambito penale", in L. Picotti, G. Spangher (a cura di), *Verso una Giustizia Penale "Conciliativa"*, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 85-134; per una ricognizione della giustizia riparativa nelle fonti nazionali, a seguito della "riforma Cartabia" per opera del d.lgs. 150/2022, su cui si tornerà anche *infra* in questo paragrafo, cfr. A. Ceretti, G. Mannozi, C. Mazzucato (a cura di), *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, vol. quarto, *La disciplina organica della giustizia riparativa*, Giappichelli, Torino, 2024.

²³ F. Vianello, *op. cit.*, pp. 62 ss.

²⁴ Sulle quali si tornerà *infra* in questo paragrafo.

²⁵ *Ivi*, pp. 67 ss.

²⁶ G. Mosconi, "La giustizia riparativa. Definizione del concetto e considerazioni sull'attuale interpretazione da parte della magistratura italiana", in *Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, III (2008), n. 2, pp. 11 ss. Per una ricognizione delle disposizioni normative che, nel periodo antecedente alla riforma Cartabia, consentivano l'ingresso dei percorsi riparativi nella giustizia penale italiana cfr. G. Mosconi, "La giustizia riparativa tra funzionalità del diritto penale e alternativa di paradigmi", in *Antigone. Semestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, XVI (2021), n. 2, pp. 124-127.

invece maggiormente sviluppata nell'ambito della giustizia minorile²⁷. La riforma Cartabia, oltre a definire giuridicamente la giustizia riparativa²⁸, ha previsto la possibilità di accedere ai programmi riparativi “in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere”²⁹. Prosegue quindi l'integrazione del modello riparativo all'interno del sistema penale classico, che rende necessaria una sintetica discussione critica degli elementi tipici della giustizia riparativa *supra* richiamati.

Poiché il paradigma riparativo configura il reato come un conflitto, l'integrazione di tale paradigma entro la cornice del sistema penale suscita alcuni interrogativi. La criminologia critica, che ha svelato la natura selettiva del processo di criminalizzazione alla base della produzione della legge penale e in generale del funzionamento della giustizia penale, ha contribuito alle riflessioni attorno alla *restorative justice*³⁰, valorizzandone la portata “come paradigma autonomo e originale rispetto ai fondamenti e alle categorie del diritto penale”³¹. Analogamente, essa ha criticato l'integrazione della giustizia riparativa nel diritto penale. Infatti, così come il sistema penale nega la possibilità di una discrasia tra il piano della negatività sociale e il piano giuridico-penale³², l'integrazione della giustizia riparativa nel sistema penale rischia di sovrapporre i conflitti ai comportamenti qualificati come penalmente rilevanti dal diritto penale. Questa sovrapposizione tra

²⁷ C. Mazzucato, *op. cit.*, pp. 122 ss.

²⁸ Come “ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore”, art. 42, comma 1 d.lgs. 150/2022.

²⁹ Art. 44, comma 2 d.lgs. 150/2022.

³⁰ Cfr. N. Christie, “Conflicts as Property”, in *British Journal of Criminology*, 17 (1977), n. 1, pp. 1-15. Nel contesto italiano cfr. G. Mosconi, “La giustizia riparativa tra funzionalità del diritto penale”, *cit.*, e il recente G. Mosconi, *Decostruire la pena. Per una proposta abolizionista*, Meltemi, Milano, 2024, che analizza con una prospettiva abolizionista e critica l'impianto legislativo della riforma Cartabia in materia di giustizia riparativa. Per alcune riflessioni sul rapporto tra criminologia critica, abolizionismo penale, mediazione penale e giustizia riparativa cfr. C. Cunneen, “La giustizia riparativa al vaglio della criminologia critica”, in *Studi sulla questione criminale*, IV (2009), n. 1, pp. 41-58; G. Mannozi, *op. cit.*, pp. 33 ss.; G. Mannozi, G.A. Lodigiani, *op. cit.*, pp. 63 ss.; F. Vianello, *op. cit.*, pp. 65 ss.

³¹ G. Mosconi, “La giustizia riparativa tra funzionalità del diritto penale e alternativa”, *cit.*, p. 142.

³² Il processo di criminalizzazione è selettivo, dunque non tutti i comportamenti socialmente negativi, definibili come quei “comportamenti contrastanti con bisogni e interessi rilevanti degli individui o della comunità sulla base di criteri di valutazione ritenuti validi”, sono qualificati come reati dal diritto. Allo stesso tempo, non tutti i comportamenti qualificati dal diritto penale come reati sono per forza socialmente negativi: come sottolineato da Alessandro Baratta, una valutazione di quali siano i bisogni e gli interessi rilevanti degli individui e della comunità è essenziale per comprendere “se sia possibile e opportuno intervenire con mezzi di controllo sociale su certi comportamenti e quali siano i mezzi idonei per tale intervento”, A. Baratta, *Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale*, Meltemi, Milano, 2019, p. 141.

conflitti e reati è in realtà da tempo presente in alcune riflessioni sulla giustizia riparativa: il modello riparativo viene talvolta definito come *diritto dei reati* da contrapporre al *diritto delle pene*. Spostando il focus dalla penalità al crimine, la giustizia riparativa offrirebbe all'autore di reato la possibilità di riflettere sul significato della norma, promuovendo una libera adesione, informata e responsabile, al suo contenuto³³. Questa concezione non è necessariamente in contrasto con una prospettiva critica sul crimine³⁴. Tuttavia, un percorso riparativo integrato nel sistema penale difficilmente si presta a tale lettura. Innanzitutto, il consenso, che teorici e pratici della *restorative justice* indicano come requisito essenziale per svolgere un percorso rispettoso dei bisogni della vittima e dei diritti del reo³⁵, facilmente sarà viziato all'interno del sistema penale. La persona accusata, o addirittura condannata, potrebbe voler accedere al programma riparativo strumentalmente, per evitare la sanzione penale o accedere a misure di carattere premiale e a benefici. Le criticità più evidenti si presentano ovviamente nell'applicazione dei programmi riparativi nella fase dell'esecuzione penale, sia esterna sia interna. In generale, l'avvio di un percorso riparativo durante l'applicazione di una sanzione penale rischia di assumere un carattere punitivo, sommandosi ad una pena già comminata³⁶. Nel caso dell'esecuzione penale in carcere, poi, la riparazione non può contribuire alla ricomposizione del legame sociale, poiché viene attuata in un contesto sistematicamente orientato alla produzione di mortificazioni, degradazioni e fratture nella persona detenuta per opera dei meccanismi tipici dell'istituzione totale³⁷. Inoltre, l'asimmetria tra i soggetti che partecipano ai programmi riparativi negli istituti penitenziari comporta

³³ C. Mazzucato, "Appunti per una teoria 'dignitosa' del diritto penale a partire dalla restorative justice", in A. Barletta, L. Eusebi, S. Gentile, L. Maganzani, C. Mazzucato, G. Monaco, D. Rinoldi, *Dignità e Diritto: Prospettive Interdisciplinari. Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza*, Libellula Edizioni, Tricase (Le), 2010, pp. 99-165, cfr. anche L. Eusebi, "Dibattiti sulle Teorie della Pena e 'Mediazione'", in L. Picotti (a cura di), *La Mediazione nel Sistema Penale Minorile*, Cedam, Padova, 1998, pp. 84 ss.

³⁴ Anche se potrebbe presentare delle criticità qualora l'adesione spontanea al contenuto della norma venisse incentivata con argomenti moralistici, sul rapporto problematico tra giustizia riparativa e moralità cfr. T. Pitch, *Il malinteso della vittima*, cit., pp. 39 ss. e da ultimo, anche con riferimento alla riforma Cartabia, G. Fiandaca, *Punizione*, il Mulino, Bologna, 2024, pp. 149 ss.

³⁵ G. Mannozi, *op. cit.*, p. 350.

³⁶ G. Mosconi, "La giustizia riparativa. Definizione del concetto", cit., pp. 15 ss. La possibile strumentalità si configura diversamente nel caso del percorso riparativo avviato prima della condanna: benché sia sempre presente "la minaccia del carcere", "c'è molto più spazio nel definire le modalità e il contenuto della mediazione", G. Mosconi, "La giustizia riparativa tra funzionalità del diritto penale e alternativa", cit., p. 130.

³⁷ G. Mosconi, "La giustizia riparativa. Definizione del concetto", cit., p. 18. Considerazioni critiche sull'applicabilità dei percorsi rieducativi nell'istituzione totale emergono dalla sociologia del diritto, cfr. O. Vidoni Guidoni, "Riparare il danno o punire? Le ambivalenze della giustizia riparativa in ambito penitenziario", in A. Balloni, G. Mosconi, F. Prina (a cura di), *Cultura giuridica e attori della giustizia penale*, Franco Angeli, Milano, 2004, pp. 209-227; G. Torrente, "Giustizia riparativa e processi di criminalizzazione. Note da una ricerca sul campo", in *Ragion Pratica*, 58 (2022), n. 1, pp. 155-175.

un ulteriore ostacolo ad un accesso *libero* all'attività³⁸. Nel contesto dell'istituzione totale, poi, la logica premiale sottesa alla finalità rieducativa della pena inevitabilmente favorisce un accesso strumentale ai percorsi riparativi, nonché un utilizzo di tali percorsi da parte degli operatori penitenziari come modalità di controllo informale della popolazione detenuta³⁹.

Un altro elemento potenzialmente critico della giustizia riparativa riguarda il ruolo della vittima. L'approccio riparativo intende prendersi cura della sofferenza vissuta dalla vittima in conseguenza del reato. L'accentramento del monopolio del potere di punire nelle mani delle autorità statali ha avuto un ruolo di primo piano nel processo di formazione e di consolidamento dello Stato moderno, sottraendo la penalità alla sfera privata. Sotto il profilo giuridico-formale, la vittima è stata *necessariamente estromessa*⁴⁰ dal campo della penalità, centrato sull'accertamento di un fatto di reato, commesso da un soggetto ritenuto personalmente responsabile e, in quanto passibile di sanzione, destinatario di garanzie. Negli ultimi decenni il campo della penalità è stato interessato da una "privatizzazione della giustizia penale"⁴¹, che ha dato una nuova centralità alla figura della vittima di reato. Nel campo penale, e più in generale nel discorso pubblico, la vittima è oggetto e soggetto di rivendicazioni: "Le istanze della vittima del reato sono continuamente riproposte nel circuito mediatico in tutte le fasi del processo di criminalizzazione"⁴². Solo recentemente si è assistito all'introduzione di diritti e garanzie per la vittima nell'ambito della giustizia penale, che rischiano di comprimere le garanzie dell'imputato⁴³. Inoltre, il paradigma vittimario⁴⁴, in un contesto contraddistinto dal populismo penale e dall'alleanza tra sistema politico e sistema mediatico, ricorre alla categoria della vittima per promuovere politiche che criminalizzano le soggettività marginalizzate⁴⁵. Le posizioni che esaltano il ruolo della vittima sono state oggetto di critica non solo da un punto di vista esterno, ma anche da pratici e teorici interni alla giustizia riparativa che ritengono possibile supportare le vittime

³⁸ Cfr. G. Mosconi, "La giustizia riparativa. Definizione del concetto", cit., pp. 18 ss.

³⁹ Cfr. O. Vidoni Guidoni, *op. cit.*, pp. 221 ss.

⁴⁰ L. Cornacchia, "Vittime e giustizia criminale", in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, LVI (2013), n. 4, p. 1761.

⁴¹ T. Pitch, *Il malinteso della vittima*, cit., p. 36.

⁴² C. Sarzotti, "Le "nuove" funzioni del carcere", cit., p. 213.

⁴³ Paradossalmente, in quanto potenziale vittima dell'apparato statale nell'esercizio del potere di punire, cfr. L. Cornacchia, *op. cit.*, pp. 1765 ss.

⁴⁴ Sul paradigma vittimario molto è stato scritto in ambito socio-giuridico e filosofico-giuridico, a titolo esemplificativo cfr. A. Garapon, D. Salas, *La Repubblica penale*, Liberilibri, Macerata, 2008; D. Garland, *op. cit.*; D. Giglioli, *Critica della vittima. Un esperimento con l'etica*, Nottetempo, Roma, 2014; T. Pitch, *Il malinteso della vittima*, cit.

⁴⁵ La marginalità sociale è al centro del processo di criminalizzazione sin dall'affermazione del diritto penale liberale, ma la svolta del paradigma vittimario ha conferito una nuova forma di legittimazione alla criminalizzazione della marginalità sociale: la criminalizzazione dei soggetti considerati potenzialmente *pericolosi*, solitamente poveri, spesso migranti irregolari sul territorio, viene esplicitamente perseguita appellandosi alla difesa, giustificata sul piano morale, delle vittime in pericolo, cfr. T. Pitch, *Il malinteso della vittima*, cit., pp. 41 ss.

senza promuovere “nuove o più severe forme di criminalizzazione”⁴⁶. Peraltro, la collocazione del paradigma riparativo all’interno del sistema penale rischia di confondere sfera della riparazione e sfera della punizione: come accennato *supra*, da una parte ostacolando il buon andamento del percorso riparativo, dall’altra introducendo “aspetti moralistici e moralizzanti nella giustizia penale”⁴⁷.

3. La giustizia trasformativa come alternativa al diritto penale

La giustizia trasformativa, o *transformative justice*, si è affermata a partire dagli anni Novanta del XX secolo nel contesto statunitense come pratica alternativa al diritto penale sperimentata nell’ambito di comunità di attivismo, spesso animate da soggettività marginalizzate⁴⁸. Le pratiche della giustizia trasformativa sono sorte in risposta al fenomeno della *mass incarceration*, che ha interessato gli Stati Uniti negli ultimi decenni del secolo scorso e che ha colpito selettivamente soprattutto maschi poveri e razzializzati⁴⁹, esacerbando le dinamiche tipiche del processo di criminalizzazione⁵⁰. La componente BIPOC (*Black, Indigenous and People of Color*) è particolarmente attiva nell’ambito dei movimenti abolizionisti e critici statunitensi, a loro volta al centro delle radici teoriche della giustizia trasformativa insieme alla prospettiva femminista⁵¹.

⁴⁶ G. Mannozi, G.A. Lodigiani, *op. cit.*, p. 23.

⁴⁷ T. Pitch, *Il malinteso della vittima*, cit. p. 37; cfr. anche C. Sarzotti, “Le ‘nuove’ funzioni del carcere”, cit., p. 215 e G. Fiandaca, *op. cit.*, pp. 131 ss.

⁴⁸ Come nel caso del movimento *INCITE! Women of Color Against Violence*, rete di femministe di colore impegnate nel contrasto alla violenza basata sul genere con una prospettiva abolizionista; per una ricostruzione della storia del femminismo abolizionista statunitense e dei molteplici movimenti, gruppi e progetti che ha animato cfr. A. Y. Davis, G. Dent, E.R. Meiners, B.E. Richie, *Abolizionismo. Femminismo. Adesso.*, Alegre, Roma, 2023.

⁴⁹ Nell’ambito della *critical race theory* la razzializzazione indica un processo di produzione di identità attraverso l’attribuzione di un significato sociale alle caratteristiche biologiche di individui e gruppi, che determina gerarchizzazioni e inferiorizzazioni dei gruppi destinatari di questo processo, cfr. F. Oliveri, “Dalla ‘razza’ alla razzializzazione. Una proposta teorico-metodologica per comprendere e contrastare i razzismi contemporanei”, in “Saggi e note”, *Teoria e critica della regolazione sociale*, 2020, pp. 234-249.

⁵⁰ Sul tema dell’incremento massiccio del ricorso alla carcerazione negli ultimi decenni del secolo scorso nel contesto anglosassone esiste un’ampia letteratura, a titolo esemplificativo cfr. D. Garland, *Mass imprisonment: social causes and consequences*, Sage Publications, London, 2001.

⁵¹ La sperimentazione delle pratiche della giustizia trasformativa nell’ambito di comunità di attivismo, spesso di orientamento anarchico, ha arricchito il bagaglio teorico a cui il modello trasformativo attinge con le riflessioni della criminologia anarchica, soprattutto con riferimento alla critica radicale delle agenzie del controllo sociale formale dell’apparato statale e alla costruzione di legami comunitari alternativi e informali, cfr. E.L. Kelly, “Philly Stands Up: Inside the Politics and Poetics of Transformative Justice and Community Accountability in Sexual Assault Situations”, in *Social Justice*, 37 (2011-2012), n. 4, pp. 44-57; L. Magnani, “From Prison Abolition to Transformative Justice”, in A.J. Nocella II, M. Seis, J. Schantz (a cura di), *Contemporary Anarchist Criminology: Against Authoritarianism and Punishment*, Peter Lang, New York, 2018, pp. 73-83; A.J. Nocella II, “An Overview of the History and Theory of Transformative Justice”, in *Peace &*

L'analisi intersezionale dell'oppressione razziale, di genere e di classe è stata sviluppata nell'ambito del femminismo nero, che dagli anni Settanta del secolo scorso riflette sul razzismo, sessismo e classismo insito nelle agenzie del controllo sociale formale⁵². Questa declinazione del femminismo si è storicamente occupata del carattere selettivo del processo di criminalizzazione, che ha colpito e colpisce tuttora soprattutto persone con specifiche caratteristiche economico-sociali e razzializzate, unendo queste riflessioni alle lotte contro l'oppressione basata sul genere. In questo senso, il femminismo abolizionista, spesso portato avanti da donne razzializzate a loro volta, ha mosso critiche radicali al “*carceral feminism*”⁵³, corrente del femminismo che ritiene il carcere e, più in generale, il sistema penale un utile strumento di contrasto alla violenza basata sul genere⁵⁴. Negli anni Ottanta del secolo scorso il movimento statunitense contro la violenza di genere ha cominciato a lavorare a stretto contatto con le istituzioni della giustizia penale. Ciò ha spinto movimenti e gruppi di femministe abolizioniste ad organizzarsi per individuare strategie di contrasto alla violenza di genere alternative al sistema

Conflict Review, 6 (2011), n. 1, pp. 1-10. Peraltro, analogamente al caso della giustizia riparativa, le pratiche trasformative sono state sperimentate anche nell'ambito di comunità cristiane, cfr. A.J. Nocella II, *op. cit.*, pp. 4 ss.; W. Northey, “Restorative Justice: Peacemaking Not Warmaking; Transformative Justice: Penal Abolitionism Not Prison Reform”, in *The Kenarchy Journal*, 2 (2021), pp. 73-102.

⁵² Tra le elaborazioni più rilevanti del femminismo abolizionista figurano gli scritti di Angela Davis, impegnati anche in una ricostruzione dei collegamenti tra razzismo istituzionale, criminalizzazione delle persone nere, violenza di genere e schiavitù, cfr. A. Davis, *Donne, razza e classe*, Alegre, Roma, 2018; A. Davis, *Aboliamo le prigioni? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale*, Minimum Fax, Roma, 2022.

⁵³ L'espressione è stata coniata da Elizabeth Bernstein per riferirsi alle politiche di abolizione della prostituzione promosse da gruppi di femministe, solitamente bianche, di classe media e di tradizione cristiano-evangelica, cfr. E. Bernstein, “*The Sexual Politics of the 'New Abolitionism'*”, in *differences*, 18 (2007), n. 3, pp. 128-151.

⁵⁴ Sul femminismo carcerario cfr. in particolare E. Bernstein, “Carceral politics as gender justice? The ‘traffic in women’ and neoliberal circuits of crime, sex, and rights”, in *Theory and society*, 41 (2012), pp. 233-259; M.E. Kim, “Anti-carceral feminism: The contradictions of progress and the possibilities of counter-hegemonic struggle”, in *Affilia*, 35 (2020), n. 3, pp. 309-326; A. Terwiel, “What is carceral feminism?”, in *Political Theory*, 48 (2020), n. 4, pp. 421-442. In Italia si è analogamente parlato di “femminismo punitivo”, presente negli ultimi decenni nel campo politico e giuridico, che è stato oggetto di contestazione da parte dei movimenti femministi di stampo anticapitalista e antirazzista come *Non una di meno*. Quest'ultimo, ad esempio, è impegnato nel contrasto alla violenza basata sul genere contrastando altresì la promozione di politiche securitarie che strumentalizzano le donne vittime di violenza. Sul “femminismo punitivo” cfr. T. Pitch, “Editoriale”, in *Studi sulla questione criminale*, XI (2016), n. 2, pp. 7-8; T. Pitch, *Il malinteso della vittima*, cit., pp. 53 ss.; L. Re, “Violenza basata sul genere e ‘giustizia trasformativa’. Un'alternativa al sistema penale?”, in *La legislazione penale*, 2024, pp. 14 ss.; sui movimenti femministi che in Italia si oppongono al femminismo punitivo cfr. T. Montella, S. Picchi, S. Fiorletta, “Il piano femminista contro la violenza di genere dalla performatività dei corpi alla presa di parola: il movimento femminista Non Una Di Meno in Italia”, in *Studi sulla questione criminale*, XIV (2019), n. 1-2, pp. 259-275; L. Re, *op. cit.*, pp. 18 ss.

penale⁵⁵. Infatti, le agenzie del controllo sociale formale – polizia, procure, tribunali –, caratterizzate da una cultura giuridica informata dal sessismo, oltre che da classismo e razzismo, spesso contribuiscono ai processi di vittimizzazione secondaria⁵⁶. Allo stesso tempo, le istituzioni penitenziarie contribuiscono a produrre identità maschili e femminili fisse e binarie⁵⁷.

Questo orizzonte teorico è stato ereditato dalle riflessioni e dalle sperimentazioni orientate alla giustizia trasformativa⁵⁸. Gli approcci trasformativi hanno infatti analizzato le dinamiche delle istituzioni penitenziarie mettendo a fuoco i parallelismi tra il carcere disciplinare e le pratiche *disciplinari* esercitate dal partner abusante nei casi di violenza di genere: sorveglianza e controllo costante, violenze fisiche, psicologiche, economiche, interruzioni delle relazioni con il mondo esterno⁵⁹. Il femminismo carcerario viene inoltre criticato richiamando il paradosso della detenzione femminile: nonostante le detenute siano una minoranza rispetto alla popolazione detenuta totale, anche le donne sono soggette al processo

⁵⁵ M.E. Kim, “The Carceral Creep. Gender-Based Violence, Race, and the Expansion of the Punitive State, 1973–1983”, in *Social Problems*, 67 (2020), n. 2, pp. 251-269; M.E. Kim, “Abolition and the renewal of community: from carceral feminism to collective self-determination”, in *Community Development Journal*, 59 (2024), n. 4, pp. 696-715.

⁵⁶ Sulla vittimizzazione secondaria delle donne vittime di violenza basata sul genere in una prospettiva abolizionista cfr. N.D. Phillips, N. Chagnon, ““Six months is a joke”: Carceral feminism and penal populism in the wake of the Stanford sexual assault case”, in *Feminist criminology*, 15 (2020), n. 1, pp. 47-69; T. Pitch, *Un diritto per due*, il Saggiatore, Milano, p. 152; E. Whalley, C. Hackett, “Carceral feminisms: The abolitionist project and undoing dominant feminisms”, in *Contemporary Justice Review*, 20 (2017), n. 4, pp. 456-473. Più in generale, sul sessismo nella cultura giuridica occidentale cfr. M. Graziosi, “*Infirmitas sexus*. La donna nell’immaginario penalistico”, in *Democrazia e diritto*, n. 2, 1993, pp. 99-143.

⁵⁷ Cfr. M. Bosworth, *Engendering Resistance. Agency and Power in Women’s Prison*, Ashgate, Hampshire, 1999; D.M. Britton, “Gendered organizational logic: Policy and practice in men’s and women’s prisons”, in *Gender & Society*, 11 (1997), n. 6, pp. 796-818; C. Shaylor, E. Meiners, “Resisting gendered carceral landscapes”, in B. Carlton, M. Segrave (a cura di), *Women Exiting Prison*, Routledge, London-New York, 2013, pp. 181-199; J. Thomas, “Gendered Control in Prisons: The Difference Difference Makes”, in B.H. Zaitzow, J. Thomas (a cura di), *Women in prison: Gender and social control*, Lynne Rienner Publisher, Boulder, 2003, pp. 1-20.

⁵⁸ Il collegamento tra riflessioni abolizioniste e pratiche di giustizia trasformativa è richiamato, oltre che nel già citato testo di A.Y. Davis, G. Dent, E.R. Meiners, B.E. Richie, in molteplici riflessioni e contributi, a titolo esemplificativo cfr. P. Cullors, “Abolition and Reparations. Histories of Resistance, Transformative Justice and Accountability”, in *Harvard Law Review*, 132 (2019), n. 6, pp. 1684-1694; M.E. Kim, “From carceral feminism to transformative justice: Women-of-color feminism and alternatives to incarceration”, in *Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work*, 27 (2018), n. 3, pp. 219-233; I. Nafstad, “Police abolition and transformative justice in the footsteps of Thomas Mathiesen’s penal abolition”, in *Justice, Power and Resistance*, 7 (2024), n. 2, pp. 148-167; B.E. Richie, V. Kalei Kanuha, K.M. Martensen, “Colluding With and Resisting the State: Organizing Against Gender Violence in the U.S.”, in *Feminist Criminology*, 16 (2021), n. 3, pp. 247-265; G. Ricordeau, *Pour elles toutes*, Lux éditeur, Montréal, 2019, pp. 186 ss.

⁵⁹ Cfr. A.Y. Davis, G. Dent, E.R. Meiners, B.E. Richie, *op. cit.*, pp. 135 ss.; *ivi*, pp. 217 ss.; S. La Varco, “Reimagining the Violence against Women Act from a Transformative Justice Perspective: Decarceration and Financial Reparations for Criminalized Survivors of Sexual and Gender-Based Violence”, in *New York University Law Review*, 98 (2023), n. 3, pp. 912-961.

di criminalizzazione e sono destinatarie di violenza istituzionale, soprattutto se razzializzate e in condizioni socioeconomiche precarie⁶⁰. Le donne sono inoltre le principali *caregiver* nell'ambito delle famiglie in cui è presente una persona detenuta: anche in questo caso sopportano “il peso della criminalizzazione e dell'imprigionamento”⁶¹. Il femminismo abolizionista critica quindi radicalmente la scelta di combattere l'oppressione di genere con gli strumenti, genderizzati e selettivi, di un sistema che opprime.

D'altro canto, gli approcci trasformativi invitano le prospettive abolizioniste a criticare le istituzioni dello stato penale senza trascurare la sofferenza delle persone vittimizzate⁶².

Il modello trasformativo fa propria la decostruzione del concetto di “reato” e di “crimine” tipica della criminologia critica, rifiutando di utilizzare i termini elaborati dalle scienze giuridiche e criminologiche, adottando invece concetti come “abuso”, “danno”, “violenza” per riferirsi ai comportamenti che provocano sofferenza in un'altra o in altre persone⁶³. Questi comportamenti vengono ricondotti alle strutture di oppressione sistemica – patriarcato, razzismo, classismo – all'opera nella società. I processi trasformativi vengono infatti sperimentati spesso in caso di abuso di potere, di violenza basata sul genere, di violenza sui minori⁶⁴. L'obiettivo di questi processi è intraprendere un percorso di trasformazione nella comunità in cui è l'abuso e la violenza si sono manifestati, prendendosi cura dei bisogni della vittima, attivando al contempo un processo di “responsabilizzazione” nel soggetto abusante e nella comunità in cui si è verificato l'abuso⁶⁵. Vi sono dunque degli

⁶⁰ K.W. Crenshaw, “From private violence to mass incarceration: thinking intersectionally about women, race, and social control”, in *UCLA Law Review*, 59 (2012), n. 6, pp. 1418-1473; A.Y. Davis, G. Dent, E.R. Meiners, B.E. Richie, *op. cit.*, p. 67.

⁶¹ A.Y. Davis, G. Dent, E.R. Meiners, B.E. Richie, *op. cit.*, p. 67.

⁶² Si possono richiamare le pratiche che ricadono sotto l'etichetta “*Care not cops*”, cfr. A.Y. Davis, G. Dent, E.R. Meiners, B.E. Richie, *op. cit.*, pp. 88 ss.

⁶³ L'impiego di parole e concetti è a cavallo tra la teoria e la pratica, per questa ragione spesso i percorsi trasformativi rinunciano alla precisione definitoria con l'obiettivo di “soddisfare le esigenze dei luoghi e dei momenti in cui nascono”, G. Palomba, *La trama alternativa. Sogni e pratiche di giustizia trasformativa contro la violenza di genere*, Minimum Fax, Roma, p. 199.

⁶⁴ Come attestato da progetti come *INCITE!* o il *Bay Area Transformative Justice Collective*, orientati al contrasto della violenza basata sul genere, o l'*Audre Lorde Project* nell'ambito del quale sono stati elaborati progetti di sostegno alle soggettività queer vittime di abuso e violenza, o *Generation Five*, che si occupa del contrasto agli abusi sui minori, per una rassegna di pratiche e progetti di giustizia trasformativa cfr. E. Dixon, L. Lakshmi Piepzna-Samarasinha (a cura di), *Beyond Survivals. Strategies and Stories from the Transformative Justice Movement*, AK Press, Chico, 2020; cfr. anche C. Chen, J. Dulani, L. Lakshmi Piepzna-Samarasinha (a cura di), *The revolution starts at home: Confronting intimate violence within activist communities*, AK Press, Chico, 2016.

⁶⁵ Giusi Palomba utilizza il termine “responsabilizzazione” come traduzione dell'inglese *accountability*, che viene definita, nell'ambito dei processi trasformativi, come “comprendere che un dato comportamento ha avuto un effetto su altri esseri umani” riconoscendo “una responsabilità per quell'effetto” e come “la capacità di prendere l'iniziativa, di fare parte del cambiamento necessario a evitare che questo comportamento si ripeta in futuro”, G. Palomba, *op. cit.*, p. 200.

elementi in comune con i processi riparativi, ma la giustizia trasformativa ha un orizzonte più ampio che si spinge ad auspicare una vera e propria trasformazione dei rapporti sociali, volta al superamento delle dinamiche di oppressione sistemica nelle relazioni interne ad una comunità⁶⁶.

Alcune criticità relative al modello trasformativo sono state rilevate in merito alla dimensione comunitaria e tendenzialmente antiistituzionale dei gruppi che la adottano. Innanzitutto, spesso la *comunità* in cui le pratiche trasformative vengono sperimentate è una comunità è elettiva. Così accade nei gruppi di attivismo che hanno sperimentato pratiche trasformative: in questi gruppi le relazioni sociali si fondano su una comune visione del mondo o su comuni obiettivi politici e sociali. Solitamente si tratta di comunità contraddistinte dall'impegno per la promozione di una qualche forma di giustizia sociale⁶⁷. In questi casi, il modello trasformativo presenta un potenziale significativo per il mutamento sociale, ma rimane all'interno delle pratiche comunitarie⁶⁸. Analogamente alla giustizia riparativa, infatti, anche il modello trasformativo necessita di un certo grado di consensualità, di volontà di intraprendere un percorso che può essere lungo e impegnativo. Laddove dovesse mancare la consensualità potrebbero manifestarsi dei profili problematici sia per la persona che ha subito l'abuso sia per la persona che lo ha commesso. La persona sopravvissuta al comportamento violento potrebbe rifiutarsi di iniziare un percorso trasformativo, oppure potrebbe intraprenderlo e poi cambiare idea. Come è stato recentemente sostenuto da Tamar Pitch, nel modello trasformativo la *minaccia* del penale rimane⁶⁹. Chi ha commesso l'abuso potrebbe voler intraprendere il percorso solo per evitare una denuncia. Potrebbe anche non voler intraprendere un percorso trasformativo, oppure cambiare idea in corso d'opera. Infatti, oltre al percorso in sé, anche la dimensione *sanzionatoria* di questo modello può essere particolarmente dura da sopportare: come in tutti i gruppi sociali, anche nelle comunità che sperimentano il modello trasformativo la sanzione rimane, spostandosi dalla dimensione giuridico-formale alla dimensione della sanzione sociale di tipo informale. L'esito di un percorso trasformativo potrebbe comportare l'esclusione dalla comunità, o la denuncia informale e pubblica del proprio comportamento, senza le garanzie previste dal diritto penale, spesso violate o disapplicate in

⁶⁶ Si tornerà sulla questione *infra*, nel prossimo paragrafo.

⁶⁷ L'obiettivo di molti percorsi sperimentati nelle comunità di attivismo è infatti quello di decostruire le dinamiche di oppressione che si manifestano anche nei gruppi sociali formalmente – e sostanzialmente – impegnati nel contrasto al patriarcato o ad altre strutture di oppressione. Questo è il caso, ad esempio, del percorso trasformativo avviato nel contesto della città di Barcellona al centro del citato testo *La trama alternativa*.

⁶⁸ In questo senso, è stato sottolineato: “molte delle pratiche che ho descritto fin qui sarebbero difficili da applicare al di fuori di una comunità solida”, G. Palomba, *op. cit.*, p. 222.

⁶⁹ T. Pitch (2023), “Che trasformazione per la giustizia?”, in *Studi sulla Questione Criminale*. Recuperato da (<https://studiquestionecriminale.wordpress.com/>), [Data di consultazione: 01/09/2024].

conseguenza delle dinamiche selettive del processo di criminalizzazione, ma almeno formalmente presenti⁷⁰.

Inoltre, il rifiuto di confrontarsi con le istituzioni pone una serie di interrogativi relativi ai casi in cui non è possibile ricorrere alla giustizia trasformativa. Lucia Re ha recentemente riflettuto sui rischi connessi all'adozione di una postura antiistituzionale per la tutela delle persone sopravvissute ad una violenza: un approccio critico, ma aperto nei confronti dell'apparato statale, consentirebbe di dialogare con le istituzioni per chiedere risorse per i centri antiviolenza, formazione degli operatori del diritto e degli operatori sociali, anche in senso non punitivo, ma senza togliere responsabilità agli attori istituzionali⁷¹.

4. Confronto o scontro? Affinità e divergenze tra riparazione e trasformazione

I due approcci sinteticamente delineati nei paragrafi precedenti presentano molteplici elementi in comune, ma anche alcune differenze significative.

Un confronto tra gli elementi essenziali di questi due modelli è opportuno per riflettere sulle loro potenzialità nel campo penale contemporaneo.

Innanzitutto, i modi di intendere la giustizia riparativa e la giustizia trasformativa differiscono nella concezione dei soggetti che partecipano al percorso (riparativo o trasformativo). In entrambi i casi i soggetti che possono essere coinvolti sono la persona che con il suo comportamento ha provocato conseguenze negative su un'altra (o su altre), la persona che ha (o le persone che hanno) subito tale comportamento e la comunità in cui quel comportamento è avvenuto. Questi tre elementi vengono declinati nei due modelli in modi diversi. La giustizia riparativa mette l'accento sul comportamento che ha provocato una sofferenza più che sul reato, ma non ha difficoltà a utilizzare il lessico del diritto penale, e quindi a parlare di *reato*. Anzi, laddove è integrata nell'ordinamento giuridico, la giustizia riparativa mira a rafforzare nel *reo* l'adesione al precetto penale. D'altro canto, la giustizia trasformativa, non riconoscendo il valore delle istituzioni penali, non ne utilizza il vocabolario, preferendo l'espressione "*person who has caused harm*"⁷² o altre analoghe.

⁷⁰ Per alcune considerazioni critiche sulla sanzione informale nel modello trasformativo cfr. T. Pitch, "Che trasformazione", cit. e L. Re, *op. cit.*, p. 20; per alcune riflessioni sui meccanismi sanzionatori informali, elaborate all'interno di comunità che sperimentano o che hanno sperimentato pratiche trasformative, cfr. la recente pubblicazione in italiano del testo di a. maree brown, *Per una giustizia trasformativa. Una critica alla cancel culture. Con uno scritto del Laboratorio Smaschieramenti*, Meltemi, Milano, 2024.

⁷¹ In questo senso, viene richiamato l'approccio del femminismo radicale italiano, che ha storicamente problematizzato il ricorso alle istituzioni penali come unico strumento di contrasto alla violenza di genere, promuovendo la libertà delle donne di denunciare o meno, L. Re, *op. cit.*, pp. 16 ss.

⁷² E.L. Kelly, *op. cit.*, p. 49.

Questa differenza terminologica si manifesta anche guardando alla persona che ha subito le conseguenze negative del comportamento. Entrambi gli approcci sembrano mettere al centro il “riconoscimento” della persona che ha fatto “esperienza di un’ingiustizia”⁷³. Tuttavia, se per la giustizia riparativa questo riconoscimento è strettamente connesso alla valorizzazione della vittima come soggetto, chi sostiene la giustizia trasformativa, adottando un vocabolario proveniente dall’attivismo femminista più recente, spesso utilizza il concetto di *survivor* o “persona sopravvissuta” alla violenza, all’abuso, per evitare di appiattare la persona sul ruolo della vittima e relegarla in una condizione di passività⁷⁴. L’approccio trasformativo tende ad accogliere la critica al paradigma vittimario poiché quest’ultimo *riduce* l’ingiustizia al momento in cui quella specifica vittima ha subito una violenza. I promotori della giustizia trasformativa spostano infatti l’attenzione dalla dimensione individuale alla dimensione strutturale dell’oppressione.

Entrambi i modelli sono attenti alla sofferenza della *vittima* non solo come conseguenza primaria del comportamento, ma anche nella dimensione della vittimizzazione secondaria, molto indagata dalla vittimologia⁷⁵. Questo fenomeno, definito come “una condizione di ulteriore sofferenza e oltraggio sperimentata dalla vittima in relazione ad un atteggiamento di insufficiente attenzione, o di negligenza, da parte delle agenzie di controllo formale nella fase del loro intervento”⁷⁶, è stato al centro delle riflessioni volte ad implementare il supporto della vittima nell’ambito della giustizia penale, alle quali la giustizia riparativa ha dato un contributo notevole. D’altro canto, l’approccio trasformativo non ritiene riformabile il sistema penale neanche per quanto concerne il superamento della vittimizzazione secondaria⁷⁷.

⁷³ M. Bouchard (2022), “Cura e giustizia dell’offesa ingiusta: riflessioni sulla riparazione”, in *Questione giustizia*. Recuperato da (<https://www.questionegiustizia.it/data/doc/3298/cura-e-giustizia-per-qg.pdf>), [Data di consultazione: 01/09/2024], p. 12.

⁷⁴ G. Palomba, *op. cit.*, p. 141; il termine *survivor* è utilizzato anche in Critical Resistance and Incite!, “Statement on Gender Violence And the Prison-Industrial Complex”, in *Social Justice*, 30 (2003), n. 3, pp. 141-150.

⁷⁵ Disciplina che si è affermata nella seconda metà del Novecento e che si propone “di contribuire, attraverso lo studio delle caratteristiche delle vittime, alla comprensione della genesi e della nascita del crimine”, C.F. Pedace, “Vittima/Vittimologia/Vulnerabilità”, in A. Simone, I. Boiano, A. Condello (a cura di), *Femminismo giuridico. Teorie e problemi*, Mondadori, Milano, 2019; gli studi vittimologici presentano ormai una letteratura molto ampia, cfr. A. Balloni, *Vittime, crimine e difesa sociale*, Clueb, Bologna, 1989; S. Vezzadini, *La vittima del reato tra negazione e riconoscimento*, Clueb, Bologna, 2006; S. Vezzadini, *Per una sociologia della vittima*, Franco Angeli, Milano, 2012; S. Vezzadini, “Vittime e vittimologia”, in A. Dino, C. Rinaldi (a cura di), *Sociologia della devianza e del crimine. Prospettive, ambiti e sviluppi contemporanei*, Mondadori, Milano, 2021, pp. 559-570; H. Von Hentig, *The criminal and his victim: studies in sociobiology of crime*, Yale University Press, New Haven, 1948.

⁷⁶ G. Fanci, “La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari”, in *Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza*, V (2011), n. 3, p. 54.

⁷⁷ G. Ricordeau, *op. cit.*, pp. 82 ss.

Relativamente alla dimensione comunitaria, entrambi i modelli originano da forme di giustizia sperimentate nelle comunità. Tuttavia, la giustizia trasformativa tende ad accusare la giustizia riparativa di avere abbandonato quelle origini, peraltro significativamente critiche nei confronti del sistema sociale occidentale in senso ampio⁷⁸, e di essersi appiattita sulla mediazione del conflitto tra vittima e autore di reato. La critica appare riduttiva, nella misura in cui nella storia recente vi sono stati dei percorsi riparativi che, utilizzando gli strumenti della mediazione sociale oltre che della mediazione penale, hanno affrontato questioni sociali e politiche significative⁷⁹. Tuttavia, sembra che la tendenza all'implementazione della giustizia riparativa nel campo penale contemporaneo vada nella direzione di *preferire* la mediazione del conflitto tra vittima e autore di reato, nel contesto di quella privatizzazione della giustizia penale a cui si accennava *supra* al secondo paragrafo.

L'oggetto del percorso riparativo o trasformativo viene declinato in modo diverso da chi sostiene i due approcci: il conflitto, al centro di molte pratiche di *restorative justice*, è un concetto adottato anche dalle comunità che sperimentano pratiche trasformative. Queste ultime, radicate nell'attivismo, abbracciano il conflitto come strategia per promuovere il mutamento sociale. Chi adotta un approccio trasformativo tende tuttavia a problematizzare la lettura conflittuale di alcune dinamiche, come la violenza basata sul genere o gli abusi sui minori: facendo proprie le riflessioni della teoria femminista, l'approccio trasformativo mette l'accento sullo squilibrio di potere tra i soggetti coinvolti in una dinamica abusante, stigmatizzando tutti i tentativi di ridurre quella dinamica ad un antagonismo tra due parti che fanno valere ciascuna le proprie ragioni⁸⁰. Questo renderebbe la mediazione dei conflitti *tout court* inapplicabile in un caso di abuso di potere, anche perché il tempo della mediazione potrebbe diventare l'ennesima occasione per esercitare un potere abusante sulla vittima. Peraltro, anche alcune fonti giuridiche pongono dei limiti all'utilizzo della giustizia riparativa nei casi di violenza su soggetti in condizione di vulnerabilità sociale⁸¹.

⁷⁸ Come nell'esperienza della Commissione per la verità e la riconciliazione del Sudafrica.

⁷⁹ In Italia va in questa direzione l'esperienza di incontro tra vittime e responsabili della lotta armata, cfr. G. Bertagna, A. Ceretti, C. Mazzucato (a cura di), *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, il Saggiatore, Milano, 2015; a livello internazionale vi sono molteplici esperienze di *restorative justice* di ispirazione comunitaria che affrontano questioni di giustizia sociale, come nel caso della giustizia ambientale, cfr. R. White, "Indigenous communities, environmental protection and restorative justice", in *Australian Indigenous Law Review*, 18 (2014), n. 2, pp. 43-54; A. Minguet, "Environmental justice movements and restorative justice", in *International Journal of Restorative Justice*, 4 (2021), n. 1, pp. 60-80.

⁸⁰ Si tratta di un tema classico indagato dal femminismo giuridico, cfr. le riflessioni di E. Wolgast, *La grammatica della giustizia*, Editori Riuniti, Roma, 1991.

⁸¹ Ad esempio, la Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne, adottata dal Consiglio d'Europa nel 2011 e ratificata dall'Italia nel 2013, vieta all'art. 48 l'impiego di "metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione".

In questo senso, si possono esplorare alcune differenze operative tra i due modelli. La giustizia riparativa è indubbiamente contraddistinta da una centralità della mediazione dei conflitti, ma, come si è accennato, non si riduce a questo metodo. Cerchi e riflessioni comunitarie fanno parte dello sconfinato bagaglio metodologico della *restorative justice*. In generale, si sta assistendo ad una proliferazione di manuali, riflessioni metodologiche, indicazioni operative per praticare la giustizia riparativa⁸². Con l'istituzionalizzazione di questo modello, e l'implementazione del suo impiego negli ordinamenti giuridici occidentali, sempre di più sorgono figure professionali formalizzate e percorsi di formazione per conseguire la qualifica di mediatore dei conflitti⁸³. Anche in questo caso, l'approccio della giustizia trasformativa è critico nei confronti dell'istituzionalizzazione della giustizia riparativa, proponendo un modello di facilitatore scevro da percorsi professionalizzanti e appartenenze istituzionali. Talvolta partecipano ai percorsi trasformativi persone vicine ai soggetti coinvolti nella dinamica che ha originato il processo, oppure persone che in passato hanno vissuto esperienze analoghe, come *survivors*. Con lo stesso spirito, anche le pratiche trasformative sono più fluide e meno strutturate di quelle riparative. Vi sono diversi testi che offrono indicazioni operative per praticare la giustizia trasformativa, ma si focalizzano spesso sul racconto di esperienze, da cui vengono tratte le questioni potenzialmente affrontabili nell'ambito di un percorso, valorizzando i bisogni che muovono la persona sopravvissuta alla violenza, ma anche quelli della persona che ha agito il comportamento violento o abusante⁸⁴. I processi trasformativi hanno spesso ad oggetto gruppi di sostegno, spesso separati e paralleli, per i soggetti coinvolti nella dinamica di abuso⁸⁵, ma sempre contraddistinti da libertà di procedure e di modalità. In generale, con diverse declinazioni, entrambi i modelli di giustizia relazionale hanno costruito e stanno tuttora contribuendo a costruire un

⁸² In Italia il manuale di G. Mannozi, G.A. Lodigiani, *op. cit.*, valorizza i diversi metodi della giustizia riparativa. Nel contesto anglosassone, poi, esistono svariati testi che forniscono indicazioni di metodo sui percorsi riparativi, cfr. ad esempio M. Liebmann, *Restorative Justice. How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007; M. Umbreit, M. Peterson Armour, *Restorative Justice Dialogue. An Essential Guide for Research and Practice*, Springer Publishing Company, New York, 2011.

⁸³ In Italia il Decreto 9 giugno 2023, in ottemperanza della citata riforma Cartabia, all'art. 3 ha "istituito l'elenco dei mediatori esperti abilitati alla conduzione dei programmi di giustizia riparativa", disciplinando negli articoli successivi le attività di formazione da svolgere e le certificazioni da possedere per l'iscrizione nell'elenco.

⁸⁴ Si richiamano, ad esempio, i metodi sviluppati da E.L. Kelly, *op. cit.*, e le pratiche narrate in E. Dixon, L. Lakshmi Piepza-Samarasinha, *op. cit.*

⁸⁵ È questo il caso del percorso trasformativo raccontato ne *La trama alternativa*: una donna sopravvissuta ad una violenza di genere è stata supportata da un gruppo; contestualmente, l'uomo che ha agito la violenza ha svolto un percorso con un altro gruppo; inoltre, un gruppo di collegamento ha fatto da ponte tra i due gruppi, G. Palomba, *op. cit.*, pp. 51 ss.

sapere fondato sull'esperienza, orientato alla pratica, come spesso accade nei movimenti abitati da persone marginalizzate⁸⁶.

In generale, due sono le grandi questioni che approccio riparativo e approccio trasformativo affrontano con orizzonti diversi: il rapporto con la dimensione istituzionale e la finalità ultima delle pratiche di giustizia alternativa. La prima è forse la questione su cui convergono i maggiori punti critici di entrambi i modelli. È innegabile che l'istituzionalizzazione della giustizia riparativa ne riduce la portata di reale alternativa alla giustizia penale, rischiando di piegarla alle dinamiche del processo di criminalizzazione. Questa criticità viene sollevata da molti promotori della giustizia trasformativa, che pure provengono da un passato di impegno nella giustizia riparativa⁸⁷. Dall'altro lato, il rifiuto di dialogare con le istituzioni tipico della giustizia trasformativa pone tutti i problemi intravisti nel paragrafo precedente: la sottrazione di responsabilità alle istituzioni statali, che rischia di tradursi nella rinuncia a chiedere il rispetto dei diritti fondamentali, a domandare maggiori risorse per il *welfare* e per la formazione degli operatori sulle questioni correlate alle disuguaglianze; la contestuale attribuzione di ogni responsabilità alla comunità, con i profili problematici che un approccio radicalmente comunitario può portare con sé.

Ancora più complessa è la spaccatura tra i promotori di un approccio e dell'altro in relazione alla finalità ultima del percorso (riparativo o trasformativo). Teorici e pratici della giustizia trasformativa, infatti, tendono a criticare l'approccio riparativo in quanto esso viene interpretato come una mera ricostituzione dei rapporti preesistenti alla commissione di un comportamento dannoso. Vi è anche chi ritiene la giustizia riparativa una parte di un più ampio modello trasformativo: una pratica di giustizia alternativa meno consapevole delle strutture che opprimono i gruppi marginalizzati⁸⁸. Questi profili problematici, come è stato esplorato nelle pagine precedenti, sono presenti nel modello riparativo. Anche alcuni esponenti della *restorative justice* hanno iniziato a condividere queste considerazioni critiche, con l'obiettivo di riflettere sul potenziale trasformativo della giustizia riparativa⁸⁹. In questo senso, la studiosa Jennifer J. Llewellyn afferma di essersi avvicinata alla *restorative justice* a partire dalle riflessioni della teoria relazionale della giustizia, che concepisce il soggetto come costituito dalle relazioni in cui è immerso. L'approccio relazionale alla giustizia riparativa, presente nelle pratiche di giustizia comunitaria e negli approcci filosofici a cui essa si ispira, intende promuovere "*just relations*", definite da Llewellyn come relazioni contraddistinte da "*equal respect*,

⁸⁶ Uno dei casi più rilevanti di sapere fondato sull'esperienza è quello elaborato dal movimento femminista, come rileva L. Re, *op. cit.*, p. 9.

⁸⁷ Come nel caso di G. Ricordeau, *op. cit.*

⁸⁸ Entrambe queste prospettive sono state ricostruite da J.J. Llewellyn, "Transforming Restorative Justice", in *The International Journal of Restorative Justice*, 4 (2021), n. 1, pp. 376 ss.

⁸⁹ È il caso di J.J. Llewellyn, "Transforming Restorative Justice", cit.; considerazioni analoghe si trovano anche in J. Turner, "Race, Gender and Restorative Justice: Ten Gifts of a Critical Race Feminist Approach", in *Richmond Public Interest Law Review*, 23 (2020), pp. 267-296.

concern, care and dignity”⁹⁰. Non si tratta quindi di limitarsi a ricostruire un legame spezzato dalla commissione di un reato, riportando la situazione alle condizioni di partenza, ma di interrogarsi su come supportare i soggetti coinvolti, anche in una dimensione collettiva, nella costruzione di relazioni *giuste* dopo che il danno è stato prodotto. Questi approcci alla giustizia riparativa, spesso radicati nella teoria femminista o nella *critical race theory*, intendono accogliere le critiche e gli stimoli provenienti dalla giustizia trasformativa, soprattutto nei casi in cui la categoria del conflitto interpersonale non è sufficiente ad interpretare una dinamica di violenza che, pur essendo molto rilevante per le persone che la vivono, è espressione di più profonde strutture di oppressione.

5. Conclusioni

I modelli di giustizia relazionale che sempre di più si stanno affermando nel campo della penalità presentano profili di complessità. L’implementazione della giustizia riparativa nell’ordinamento giuridico formale rischia di limitarne la portata, ma può allo stesso tempo contribuire a dare maggiore spazio alle forme di giustizia alternativa, nella pratica e nel dibattito pubblico. D’altro canto, la giustizia trasformativa, conservando la propria postura antiistituzionale, pur evitando il rischio di *compromettersi* con lo Stato penale, risulta difficilmente estendibile al di là degli spazi comunitari in cui viene spontaneamente sperimentata.

Al di là delle differenze e dei conflitti tra questi due modelli, questo momento di grande attenzione per la giustizia relazionale può influire positivamente sul campo della penalità.

Da tempo, infatti, le prospettive costruzioniste sul crimine sostengono che il diritto penale in azione non coincide con il contenuto del diritto positivo, che la giustizia penale opprime gruppi e soggettività marginalizzate, che gli attori del campo giuridico sono agenti in relazione e non monadi statiche e distinte l’una dall’altra. In sintonia con tali critiche, la giustizia relazionale consente di praticare alternative concrete al sistema penale tradizionale. Le criticità dei modelli relazionali sono molteplici e occorre continuare ad indagarle. Tuttavia, le riflessioni provenienti dalla giustizia trasformativa e dalla giustizia riparativa, specialmente da quella radicata nell’abolizionismo, forniscono preziosi stimoli per ripensare al rapporto tra negatività sociale e diritto penale, tra penalità e giustizia sociale. Ormai da tempo queste prospettive stanno costruendo un bagaglio pratico e concettuale in grado di contribuire ad un mutamento della cultura giuridica in senso non punitivo, all’interno e all’esterno delle istituzioni. Da questo cambiamento potrebbe discendere lo sviluppo di una concezione di giustizia maggiormente attenta alle

⁹⁰ J.J. Llewellyn, “Transforming Restorative Justice”, cit., pp. 383 ss.

persone che, a qualsiasi titolo e in qualsiasi ambito, entrano in contatto con il campo giuridico⁹¹.

⁹¹ In questo senso, i modelli di giustizia relazionale potrebbero contribuire allo sviluppo di “una giustizia che ha cura”, espressione con cui Lucia Re richiama il bagaglio di studi sulla “*caring democracy*” teorizzata da Joan Tronto, che incentiva a “trasformare dall’interno le istituzioni democratiche e lo Stato sociale, innervandoli di pratiche partecipative e modificandone la cultura”, L. Re, *op. cit.*, p. 1 e pp. 20 ss.